

STATUTO

“Nuova Associazione Culturale Ulisse APS”

Art. 1

Art. 1) E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore – CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), su iniziativa dei soci fondatori la “Nuova Associazione Culturale Ulisse APS” (in alternativa all'acronimo APS si può utilizzare per esteso: “Associazione di Promozione Sociale”).

L'Associazione ha sede legale nel comune di Siena, e ha durata illimitata. La variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Siena non costituisce variazione del presente Statuto. L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Art. 2

L'associazione ha come scopo: la promozione e diffusione della lingua italiana; l'integrazione e l'interazione tra popoli; la progettazione e realizzazione di eventi culturali; la cooperazione nazionale e internazionale. L'associazione persegue finalità solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1, CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere :

- promuovere e diffondere la lingua e cultura italiana all'estero e farla conoscere a persone straniere in Italia, nonché diffondere lo studio delle lingue straniere anche attraverso attività di volontariato prestato presso Enti Pubblici o privati (asili, scuole di ogni ordine e grado ecc...)
- organizzare visite guidate a monumenti, musei, mostre e zone archeologiche o di particolare interesse culturale o ambientale e partecipare ad attività, eventi o manifestazioni organizzate da altri Enti in tale settori
- progettare e realizzare eventi, manifestazioni e attività culturali in senso lato, sportive, ricreative e artistiche al fine di promuovere l'oggetto sociale;
- organizzare attività culturali e ricreative legate alla storia e alle tradizioni del nostro territorio;
- favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate anche in collaborazione con enti locali, associazioni, circoli, scuole, istituzioni pubbliche e private;
- sviluppare a livello nazionale ed internazionale attività, iniziative, stage e seminari, manifestazioni a carattere culturale, artistico, sociale e ricreativo, organizzandole o partecipare alla loro organizzazione;
- gestire per conto di terzi attività di carattere sociale, culturale;
- svolgere attività socialmente utili per favorire l'integrazione tra le persone (aiuto anziani, sostegno ad Enti di aiuto sociale, corsi di italiano per migranti e rifugiati, portatori di handicap ecc...)
- gestire con qualsiasi formula contrattuale, ed anche a titolo gratuito, luoghi e spazi, di proprietà privata o pubblica, ove portare avanti iniziative culturali, sportive, ricreative o sociali;
- partecipare ad avvisi pubblici, bandi e gare d'appalto indetti da enti pubblici e privati in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, riguardanti le finalità riportate nel presente statuto;
- collaborare con enti preposti, associazioni o istituzioni pubbliche o private che perseguano i medesimi fini e partecipare ad altre Associazioni, Fondazioni e cooperare con Enti Pubblici e Privati, Aziende Pubbliche o Private, che abbiano attività e scopi analoghi e affini a quelli dell'Associazione;
- pubblicare materiale di studio e ricerche compiute e curare l'edizione e la compilazione di cataloghi, pubblicazioni e la realizzazione, anche per conto terzi, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi e di prodotti multimediali inerente l'oggetto sociale diffusione;
- svolgere ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 3

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono aderire alla associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del

numero delle APS associate, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività della associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga :

- nome , cognome residenza data e luogo di nascita, cod. fiscale nonché recapiti telefonici e posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo di amministrazione ,nel libro dei soci .L'organo di amministrazione deve motivare la deliberazione della rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto ricevuta e chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea alla prima occasione utile. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dalla legge (Art. 5). Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi
- essere eletti negli organi associativi
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- concorrere alla elaborazione ed approvare il programma di attività
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi

Gli associati hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni
- versare la quota associativi (se prevista) secondo l'importo , le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

Art. 5

I soci hanno il diritto di recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione, che delibererà il recesso dandone comunicazione alla prima assemblea utile e comunicandolo successivamente al socio recedente. Le somme versate non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili e i soci receduti non avranno alcun titolo sul patrimonio della associazione medesima. Le altre cause di perdita della qualifica di associato sono per morte o per esclusione deliberata dall'organo amministrativo per gravi mancanze, danni materiali o morali arrecati alla associazione, mancato rispetto dei regolamenti interni o delle decisioni adottate . Nei casi di esclusione deliberati dall'organo amministrativo il socio escluso potrà presentare le proprie controdeduzioni all'assemblea per la decisione finale . Sarà automatica, invece, l'esclusione per mancato pagamento della quota associativa ove prevista.

Art. 6

Sono organi della associazione:

- l'Assemblea

- l'organo di amministrazione
- il presidente
- il vice presidente
- il tesoriere
- il segretario
- l'organo di controllo ove nominato

Art. 7

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 1 mese nel libro soci. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare al massimo 3 soci. La convocazione in assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. Potrà essere spedita mediante lettera raccomandata almeno 7 giorni prima dell'assemblea all'indirizzo risultante dal libro soci, oppure mediante posta elettronica all'indirizzo risultante dal libro soci.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o potrà essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca dei componenti degli organi associativi e (se previsto) del soggetto incaricato della revisione dei conti
- approva il bilancio
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera sull'esclusione degli associati qualora questi presentino opposizione alla delibera di esclusione decisa dall'organo amministrativo
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto,

Per modificare l'atto e lo statuto occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio il voto favorevole dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto e la stessa maggioranza è richiesta per la fusione o scissione della associazione.

Art. 8

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni con possibilità di essere rieletti per 2 mandati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, eletto anch'esso dall'assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12

Il patrimonio dell'associazione — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 13

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Art. 15

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 16

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 17

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 18

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 19

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 20

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL SEGRETARIO

ANTONIO GIOIAI

Antonio Gioiai

IL PRESIDENTE

ANDREA MARI

Andrea Mari

REGISTRATO A SIENA IL 16/04/2026
AL N. 365 MOD. 68 SERIE 3
VERSATE 200,00



KASSA MARIA

Maria Maria